

P.U. n. 136-1//2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione prima

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Gaetano Savona	Presidente
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.
Dott. Francesco De Giorgi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **136-1/ del 2025** del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

EDIFICA S.R.L.- IN LIQUIDAZIONE (p. iva: 03567250927) con sede in Quartu Sant'Elena, via Portogallo n. 30;

Resistente

proposta da

MATTIA CONCAS (c.f.: CNCMTT99L31B354X), nato a Cagliari il 31/7/1999, res.te in Burcei, Via G. Marconi 23;

LUCIO PERRA (c.f.; PRRLCU64C31B274J), nato a Burcei il 31/3/1964, ivi res.te in Via Monte Serpeddi 59;

SEVERINO PERRA (c.f.. PRRSRN69L29B274K), nato a Burcei il 29/7/1969, ivi res.te in Via Monte Serpeddi 55;

STEFANO PERRA (c.f.. PRRSFN96A13B354A), nato a Cagliari il 13/01/1966, res.te in Burcei, Via Monte Serpeddi 55;

elettivamente domiciliati in Cagliari, Via P. da Palestrina 28, presso lo studio dell'Avv. Lucio Corda, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Maria Luisa Biagetti, in virtù delle procure speciali allegate al ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 20.06.2025, Mattia Concas, Lucio Perra, Severino Perra e Stefano Perra hanno richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **EDIFICA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE**, cancellata dal registro delle imprese in data 20.03.2025.

In particolare, i ricorrenti hanno allegato di essere titolari di crediti di lavoro nei confronti della società resistente:



- Mattia Concas è creditore per l'importo di € 9.021,86, di cui € 1.954,00 per il mancato versamento alla Cassa Edile degli accantonamenti effettuati dal mese di aprile 2024 al mese di dicembre 2024 e € 5.965,53 a titolo di T.F.R., come emerge dalla C.U. relativa al 2025 allegata;
 - Lucio Perra è creditore per l'importo di € 14.907,57, di cui € 2.461,00 per il mancato versamento alla Cassa Edile degli accantonamenti effettuati dal mese di aprile 2024 al mese di dicembre 2024, € 11.371,42 a titolo di TFR come attestato nella C.U. 2025.
 - Severino Perra è creditore per l'importo di € 10.934,66, di cui € 2.452,00 per il mancato versamento alla Cassa Edile degli accantonamenti effettuati dal mese di aprile 2024 al mese di dicembre 2024 e € 7.255,22 a titolo di TFR come attestato nella C.U. 2025;
 - Stefano Perra è creditore per l'importo di € 5.907,96 di cui €. 1.999,00 per il mancato versamento alla Cassa Edile degli accantonamenti effettuati dal mese di aprile 2024 al mese di dicembre 2024 e € 2.806,63 a titolo di TFR come attestato nella C.U. 2025
2. Il contraddittorio si è regolarmente costituito, dato l'esito positivo della notifica ex art. 40, comma 6, C.C.I.I. del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla debitrice, che tuttavia non si è costituita.
- 2.1. All'udienza di comparizione delle parti, fissata in data 16.09.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e all'esito il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
- 3.1. Sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti per la proposizione dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, C.C.I.I., avendo gli stessi provato di essere titolari di crediti di lavoro, per mancato versamento del t.f.r.;
- 3.2. Sussiste il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, essendo sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e dell'INPS, risultante dalle certificazioni acquisita d'ufficio, pari, rispettivamente, a oltre 900.000,00 euro e € 27.446,72 euro.
4. Sul versante soggettivo, la convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale; infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, aveva quale oggetto "*attività di ristrutturazione edili generiche*".



4.1. Sempre, sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, EDIFICA S.R.L.- IN LIQUIDAZIONE, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e non ha, quindi, eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali. Si aggiunga, tuttavia, al riguardo, che la stessa risulta gravata da debiti nei confronti dell'Erario per oltre 900.000,00 e, pertanto, deve darsi pertanto per provata la sussistenza dei requisiti dimensionali necessari per l'assoggettamento della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale.

5. Sotto il profilo oggettivo, quanto al requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione.

Ricorrendo tale ipotesi – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della legge fallimentare, cui non v'è ragione di discostarsi – l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, *“ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”* (Cass. 21834/2009).

L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da altri fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.

Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.

Nel caso di specie risulta che la società resistente versava in stato di insolvenza anteriormente alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese - disposta dal Ministero delle Imprese e



del *Made in Italy* con decreto del 08.03.2024 ex art. 223 *septiesdecies* disp. att. cod. civ. per il mancato deposito dei bilanci di esercizio in fase di liquidazione per oltre cinque anni (vedasi visura camerale in atti) – se si considera che: **a)** è stata posta in liquidazione sin dal 21.11.2011 e nel corso della lunga fase di liquidazione avrebbe dovuto definire ogni pendenza debitoria che invece ancora oggi persiste, come manifesta la significativa esposizione nei confronti dell’Erario, pari a oltre 250.00,00 erario, come può evincersi dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni; **b)** è priva di un attivo suscettibile di essere liquidato, come dichiarato dal Liquidatore in sede di udienza; **c)** l’ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese è relativo all’esercizio del 2009.

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall’art. 121 CCII, deve essere dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale di **EDIFICA S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (p. iva: 03567250927)** con sede in Quartu Sant’Elena, via Portogallo 30, cap 09045;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Veronica Balletto, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’ articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell’art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’art. 39 CCII;



5. stabilisce il giorno 23.3.2026 ore 10, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 4.11.2025

Il giudice estensore

Dott. Bruno Malagoli

Il Presidente

dott. Gaetano Savona



